



**DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI
DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI
S. CIRCOSCRIZIONE 8**

ATTO N. DD 6598

Torino, 24/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C. 8 - CONCESSIONE PLURIENNALE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO MONCALIERI 18. INTEGRAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE REP. CRON. 01/22. REALIZZAZIONE COPERTURA PRESSOSTATICA TEMPORANEA E INSTALLAZIONE DI UN VENTILATORE DI PRESSURIZZAZIONE E DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO. APPROVAZIONE.

Con Determinazione Dirigenziale n. 4063/21 del 16 settembre 2021, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva al CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD, con sede legale in corso Moncalieri 18 - P. IVA 97501460014, dell'impianto sportivo sito in corso Moncalieri 18 ed il relativo schema di disciplinare di concessione, il cui originale, sottoscritto in data 26/01/2022 è stato acquisito agli atti con Rep. cron. 01/22 del 01/02/2022.

La concessione ha durata dal 01/02/2022 al 31.01.2042 e prevede, all'art. 2, la realizzazione di una serie di lavori di adeguamento e miglioria dell'impianto e di installazione di nuove opere, per un importo di euro 367.000,00, IVA e oneri esclusi, con onere di esecuzione posto a carico del concessionario.

Il Concessionario con nota prot. 2210 del 30/06/2025 presentava una richiesta di autorizzazione e un progetto (All.1) finalizzato alla realizzazione di una copertura pressostatica temporanea (di durata annuale inferiore a sei mesi) per i campi da beach volley e per l'installazione di un ventilatore di pressurizzazione e di un sistema di riscaldamento.

Per quanto di propria competenza, la Divisione Patrimonio, chiamata ad esprimere il proprio nulla osta patrimoniale, con nota prot. 2538 del 23/07/2025, comunicava l'autorizzazione, in linea strettamente patrimoniale, alla presentazione delle pratiche edilizie necessarie alla realizzazione di tali manufatti. Il relativo nulla osta era condizionato all'ottenimento delle preventive autorizzazioni e/o permessi da parte degli enti preposti con le modalità previste dalla vigente normativa e

rimandando alla Circoscrizione 8, in qualità di assegnataria del bene, la modifica degli aspetti contrattuali. Per poter essere realizzate le opere dovranno infatti ottenere le relative autorizzazioni, anche di tipo edilizio e dovranno attenersi alle prescrizioni riportate dal Servizio Circoscrizione 8. Dalla lettura della tavola "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", risulta che l'impianto ricada in: in Parte Piana Classe di stabilità IIIb4(P) ed è inoltre ricompreso tra i "beni paesaggistici" indicati dall'art. 136 del D.lvo. 42/2004. Tutte le operazioni, sia in merito alla fase progettuale che alle lavorazioni pertinenti eventualmente approvate, rimarranno ad esclusivo onere e a carico del soggetto concessionario che dovrà, nelle forme ritenute più opportune, sostenerle totalmente e volontariamente. Il soggetto concessionario dovrà rinunciare, in tal senso, a qualsiasi pretesa futura, riconoscendo che il loro ammortamento potrà attuarsi soltanto entro la durata del rapporto contrattuale e che nulla sarà dovuto alla scadenza per le stesse, anche in caso di risoluzione anticipata.

Il concessionario dovrà inoltre assumere, per tutti gli adempimenti del caso, il ruolo di committente (unico responsabile della correttezza dell'esecuzione dei lavori e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate) manlevando la Città di Torino da ogni responsabilità al riguardo, anche relativa agli importi eventualmente finanziati e/o agevolati e all'applicazione di eventuali sanzioni.

Il proponente avrà l'obbligo di fornire ad ultimazione delle opere, qualora approvate, copia di tutte le certificazioni, le dichiarazioni ed i collaudi in merito alle stesse e di presentare, presso l'Agenzia delle Entrate, sempre a propria cura e spese e, qualora dovuto, l'aggiornamento catastale preventivamente sottoscritto dalla Divisione Patrimonio in qualità di ente proprietario.

Per quanto di propria competenza, la Divisione Edilizia Privata, esprimeva nulla osta positivo con comunicazione conservata agli atti della Circoscrizione con prot. 2737 del 06/08/2025, sulla base di quanto comunicato dal Servizio Permessi di Costruire in data 29/07/2025. Il menzionato Servizio ha dichiarato parere di massima favorevole alla sua approvazione segnalando quanto segue:

- La realizzazione di opere a servizio di attività sportive contingenti e temporanee per un tempo non superiore a 180 giorni, comprensivi dell'allestimento e dello smontaggio del manufatto, sono consentite previa comunicazione di inizio lavori e secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dall'articolo 132 comma 5 del Regolamento Edilizio, n.381 della Città di Torino;
- È necessaria la preventiva presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del D.Lgs 42/2004;
- Dovrà essere valutato il rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 318 della Città, in materia della tutela dall'inquinamento acustico.

Il parere espresso dalla Divisione Edilizia Privata non pregiudica una espressione diversa a seguito dell'esame della documentazione completa di tutti gli elaborati regolamentari per la formazione degli atti abilitativi a costruire ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Regolamento Edilizio della Città.

Per quanto di propria competenza, il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, con nota prot. n. 2466 del 18/07/2025, valutata la temporaneità della copertura pressostatica, esprimeva Parere Favorevole in linea tecnico-sportiva al progetto presentato dal Concessionario. Si richiedeva che gli interventi venissero realizzati nel rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17/01/2018 e s.m.i.. Detto nulla osta rimaneva subordinato al parere favorevole del competente Servizio Circoscrizione 8 a cui è assegnato l'impianto, per quanto riguarda il rispetto degli oneri contrattuali previsti nel contratto di concessione dell'impianto sportivo, alla presentazione all'Edilizia Privata per ottenere il Titolo autorizzativo, al parere favorevole del CONI, se necessario, per quanto riguarda le modifiche apportate all'impianto.

Il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport ha indicato come necessaria l'integrazione degli elaborati progettuali con l'attestazione del progettista inerente il rispetto della normativa

vigente, inviato al concessionario con nota prot. 2737 del 07/08/2025.

Pertanto, sulla base di quanto esposto, al fine di procedere con la contrattualizzazione normativa dell'opera indicata in premessa, il disciplinare di concessione Rep. cron. 01/22 del 01/02/2022, viene integrato attraverso l'istituzione di un nuovo articolo (art. 2 Bis) che di seguito integralmente si riporta:

ART. 2 BIS - POSIZIONAMENTO DI UNA COPERTURA PRESSOSTATICA TEMPORANEA E INSTALLAZIONE DI UN VENTILATORE DI PRESSURIZZAZIONE E DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO

“Il concessionario ha la facoltà, qualora vengano rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni, anche di tipo edilizio e paesaggistico, da parte degli enti preposti, con obbligo di attenersi alle eventuali prescrizioni impartite, di posizionare una copertura pressostatica temporanea (di durata annuale inferiore a 6 mesi) e di installare un ventilatore di pressurizzazione e un sistema di riscaldamento, secondo quanto descritto negli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza, agli atti della Circoscrizione 8, al fine di garantire continuità nell'attività di beach volley lungo tutto l'anno e migliorare l'offerta sportiva per i cittadini.

Il valore presunto delle nuove opere, stimato in circa €. 70.000,00 IVA esclusa, è da considerarsi aggiuntivo a quello quantificato dall'art. 2.

Per la quantificazione dei consumi energetici, a totale carico del concessionario, dovranno essere installati due contatori filiali su utenza intestata direttamente al concessionario.

I costi delle utenze e della manutenzione ordinaria/straordinaria dell'impianto saranno a totale carico del concessionario, come previsto dai successivi artt. 16 e 17, in base ai quali eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo.

Per quanto attiene alla proprietà dell'impianto trovano applicazione il precedente art. 2 e l'art.13, secondo quanto in essi stabilito.

La Città si riserva di valutare, al termine del periodo di concessione, l'utilizzabilità del bene oggetto del presente articolo chiedendone eventualmente la rimozione, che dovrà essere perfezionata a cura e spese del concessionario con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Tutte le operazioni, riferite sia alla fase progettuale che alle lavorazioni pertinenti eventualmente approvate, rimangono ad esclusivo onere del concessionario che dovrà, nelle forme ritenute più opportune, sostenerle totalmente e volontariamente.

Il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa futura riconoscendo che l'ammortamento dei costi dell'intervento potrà attuarsi soltanto entro la durata del rapporto contrattuale e che nulla sarà dovuto alla scadenza per gli stessi, nemmeno in caso di risoluzione anticipata.

Il concessionario assumerà, per tutti gli adempimenti del caso, il ruolo di committente in qualità di unico responsabile della correttezza dell'esecuzione dei lavori e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, manlevando la Città di Torino da ogni responsabilità al riguardo, anche relativa agli importi eventualmente finanziati e/o agevolati e all'applicazione di eventuali sanzioni.

Trovano applicazione gli altri limiti ed obbligazioni contrattuali previsti dal sopra richiamato art. 2, compresi vincoli temporali di esecuzione, obbligo di comunicazione dello stato di realizzazione ed avanzamento lavori, presentazione di fidejussione del 10% a garanzia dei lavori, collaudo e certificazioni finali.

Si rammenta, infine, che il proponente avrà l'obbligo di presentare, presso l'Agenzia delle Entrate, sempre a propria cura e spese e qualora dovuto, l'aggiornamento catastale preventivamente

sottoscritto dalla Divisione Patrimonio.”

L'accettazione, da parte del Concessionario, della modificazione contrattuale oggetto del presente provvedimento è avvenuta con comunicazione inoltrata a mezzo pec in data 27 agosto 2025 ed acquisita agli atti della Circoscrizione con prot. 2864. Per quanto concerne i consumi energetici relativi alla nuova installazione, il Concessionario ha dichiarato che, per vincoli tecnici di installazione, provvederà alla posa di due contatori filiali (uno linea gas ed uno per energia elettrica) i cui numeri di matricola saranno comunicati unitamente alle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e che saranno utilizzati per la contabilizzazione dei consumi della nuova struttura.

Si dà atto che la presente integrazione della concessione non ne altera la natura generale e pertanto non è da considerarsi sostanziale, ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs 36/2023.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui integralmente si richiamano, l'integrazione del disciplinare di concessione pluriennale riferito all'impianto sportivo circoscrizionale sito in corso Moncalieri 18, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4063/21 del 16 settembre 2021, il cui originale, sottoscritto in data 26/01/2022 è stato acquisito agli atti con Rep. cron. 01/22 del 01/02/2022, attraverso l'istituzione di un nuovo articolo (Art. 2 bis) come di seguito indicato, mantenendo invariate le altre clausole previste dalla medesima concessione:

ART. 2 BIS - POSIZIONAMENTO DI UNA COPERTURA PRESSOSTATICA TEMPORANEA E INSTALLAZIONE DI UN VENTILATORE DI PRESSURIZZAZIONE E DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO

“Il concessionario ha la facoltà, qualora vengano rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni, anche di tipo edilizio e paesaggistico, da parte degli enti preposti, con obbligo di attenersi alle eventuali prescrizioni impartite, di posizionare una copertura pressostatica temporanea (di durata annuale inferiore a 6 mesi) e di installare un ventilatore di pressurizzazione e un sistema di riscaldamento, secondo quanto descritto negli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza, agli atti della Circoscrizione 8, al fine di garantire continuità nell'attività di beach volley lungo tutto l'anno e migliorare l'offerta sportiva per i cittadini.

Il valore presunto delle nuove opere, stimato in circa €. 70.000,00 IVA esclusa, è da considerarsi aggiuntivo a quello quantificato dall'art. 2.

Per la quantificazione dei consumi energetici, a totale carico del concessionario, dovranno essere installati due contatori filiali su utenza intestata direttamente al concessionario.

I costi delle utenze e della manutenzione ordinaria/straordinaria dell'impianto saranno a totale carico del concessionario, come previsto dai successivi artt. 16 e 17, in base ai quali eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo.

Per quanto attiene alla proprietà dell'impianto trovano applicazione il precedente art. 2 e l'art.13, secondo quanto in essi stabilito.

La Città si riserva di valutare, al termine del periodo di concessione, l'utilizzabilità del bene oggetto del presente articolo chiedendone eventualmente la rimozione, che dovrà essere perfezionata a cura e spese del concessionario con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Tutte le operazioni, riferite sia alla fase progettuale che alle lavorazioni pertinenti eventualmente approvate, rimangono ad esclusivo onere del concessionario che dovrà, nelle forme ritenute più opportune, sostenerle totalmente e volontariamente.

Il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa futura riconoscendo che l'ammortamento dei costi dell'intervento potrà attuarsi soltanto entro la durata del rapporto contrattuale e che nulla sarà dovuto alla scadenza per gli stessi, nemmeno in caso di risoluzione anticipata.

Il concessionario assumerà, per tutti gli adempimenti del caso, il ruolo di committente in qualità di unico responsabile della correttezza dell'esecuzione dei lavori e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, manlevando la Città di Torino da ogni responsabilità al riguardo, anche relativa agli importi eventualmente finanziati e/o agevolati e all'applicazione di eventuali sanzioni.

Trovano applicazione gli altri limiti ed obbligazioni contrattuali previsti dal sopra richiamato art. 2, compresi vincoli temporali di esecuzione, obbligo di comunicazione dello stato di realizzazione ed avanzamento lavori, presentazione di fidejussione del 10% a garanzia dei lavori, collaudo e certificazioni finali.

Si rammenta, infine, che il proponente avrà l'obbligo di presentare, presso l'Agenzia delle Entrate, sempre a propria cura e spese e qualora dovuto, l'aggiornamento catastale preventivamente sottoscritto dalla Divisione Patrimonio.”

2. di dare atto che la realizzazione del nuovo manufatto, di cui all'art. 2 bis oggetto di approvazione, non comporta modificazioni dell'importo del canone dovuto dal Concessionario, né spese a carico della Città;

3. di dare atto che la concessione ha una durata residua sufficiente alla realizzazione dell'intervento, tale da consentire al Concessionario di ammortizzarne il costo e che l'impianto sarà realizzato nell'interesse esclusivo del Concessionario, che lo eseguirà al fine di poter ampliare il servizio offerto alla cittadinanza garantendo la pratica del beach volley durante tutto l'anno;

4. di dare atto che dall'esecuzione dei nuovi lavori non deriverà un interesse economico immediato e diretto per il Comune di Torino, poiché l'ente stesso detiene unicamente un interesse istituzionale ad offrire un servizio rivolto alla cittadinanza;

5. di dare atto che la spesa per l'esecuzione dei lavori sarà interamente ammortizzata dal Concessionario e che al momento della riconsegna dei locali alla Città alla scadenza del periodo di concessione, non si prevede un valore residuo dei lavori eseguiti;

6. di dare atto che non sussiste correlazione alcuna tra importo dei lavori e la determinazione del valore d'uso complessivo della struttura e che il contratto di concessione è stato stipulato in maniera indipendente dall'importo dei lavori che verranno eseguiti. Dalla realizzazione degli stessi non deriverà per il Concessionario alcun diritto ad una revisione del canone;

7. di dare atto che la modificazione contrattuale oggetto del presente provvedimento è stata notificata al Concessionario con comunicazione nota prot. 2737 del 07/08/2025 (All. 2), sulla base del progetto presentato e conservato agli atti della Circoscrizione con prot. 2210 del 30/06/2025 (All.1) e che l'accettazione da parte del Concessionario è avvenuta tramite dichiarazione inoltrata a mezzo pec, acquisita agli atti della Circoscrizione con prot. 2864 del 27 agosto 2025 (All. 3);
8. di dare atto che la presente integrazione della concessione non ne altera la natura generale e pertanto non è da considerarsi sostanziale, ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs 36/2023;
9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che con la sua sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Trasparente";
11. Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato (All. 4).

La Dirigente proponente dichiara, in attuazione dell'art 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2022, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Patrizia Rossini



[redacted]@comune.torino.it>

Progetto interventi aree in concessione Circolo Amici del Fiume

1 messaggio

30 giugno 2025 alle ore 08:00

A: "c8segreteriapresidente@comune.torino.it" <c8segreteriapresidente@comune.torino.it>,
"[redacted] <[redacted]@comune.torino.it>, "c8protocollo@comune.torino.it"
<c8protocollo@comune.torino.it>

Buongiorno,

allegato progetto per Vostra approvazione.

Cordiali saluti

Circolo Amici del Fiume ASD

[redacted]

Cell [redacted]

4 allegati



AdF_30_06_2025.pdf

125K



PALLONE BEACH01.pdf

132K



PALLONE BEACH02.pdf

94K



PALLONE BEACH03.pdf

90K

Arrivo: AOO 067, N. Prot. 00002210 del 30/06/2025

4.v, 80.v, 1/2012A/067.fra, 067.arm, 14.vf, 61.nd



Gent.mo Presidente Circoscrizione 8
Dott. Massimiliano Miano
Via Campana, 32
10100 Torino
e-mail c8segreteriapresidente@comune.torino.it

Gent.ma Dirigente Circoscrizione 8
Dott.ssa Patrizia Rossini
Via Campana, 32
10100 Torino
e-mail patrizia.rossini@comune.torino.it
c8protocollo@comune.torino.it

OGGETTO: Progetto interventi aree in concessione Circolo Amici del Fiume ASD

Con riferimento alla Concessione Impianto Sportivo Comunale sito in Torino, Corso Moncalieri, 18 -Nr. Repertorio atto 1/2022 Siglato in data 01/02/2022 si chiede autorizzazione alla realizzazione di un intervento ulteriore rispetto a quanto previsto nel progetto presentato in sede di rinnovo concessione ed in particolare la realizzazione della copertura pressostatica dei campi da beach volley.

Si allegano elaborati tecnici di progetto dell'intervento da effettuarsi.

L'intervento comprende:

- posa copertura pressostatica
- installazione ventilatore di pressurizzazione e sistema di riscaldamento.

La copertura sarà temporanea, con durata annuale inferiore a 6 mesi, in accordo con i Regolamenti Edilizi Città di Torino.

L'installazione della copertura consentirà i seguenti benefici, in linea con quanto previsto dalla concessione:

- continuità dell'attività di beach volley lungo tutto l'anno;
- miglioramento dell'offerta sportiva per i cittadini.

Dal punto di vista economico l'investimento, quantificato in 70.000 euro saranno a carico del Circolo Amici del Fiume ASD.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Torino, 30 Giugno 2025

Il Presidente/Legale rappresentante
Circolo Amici del Fiume ASD



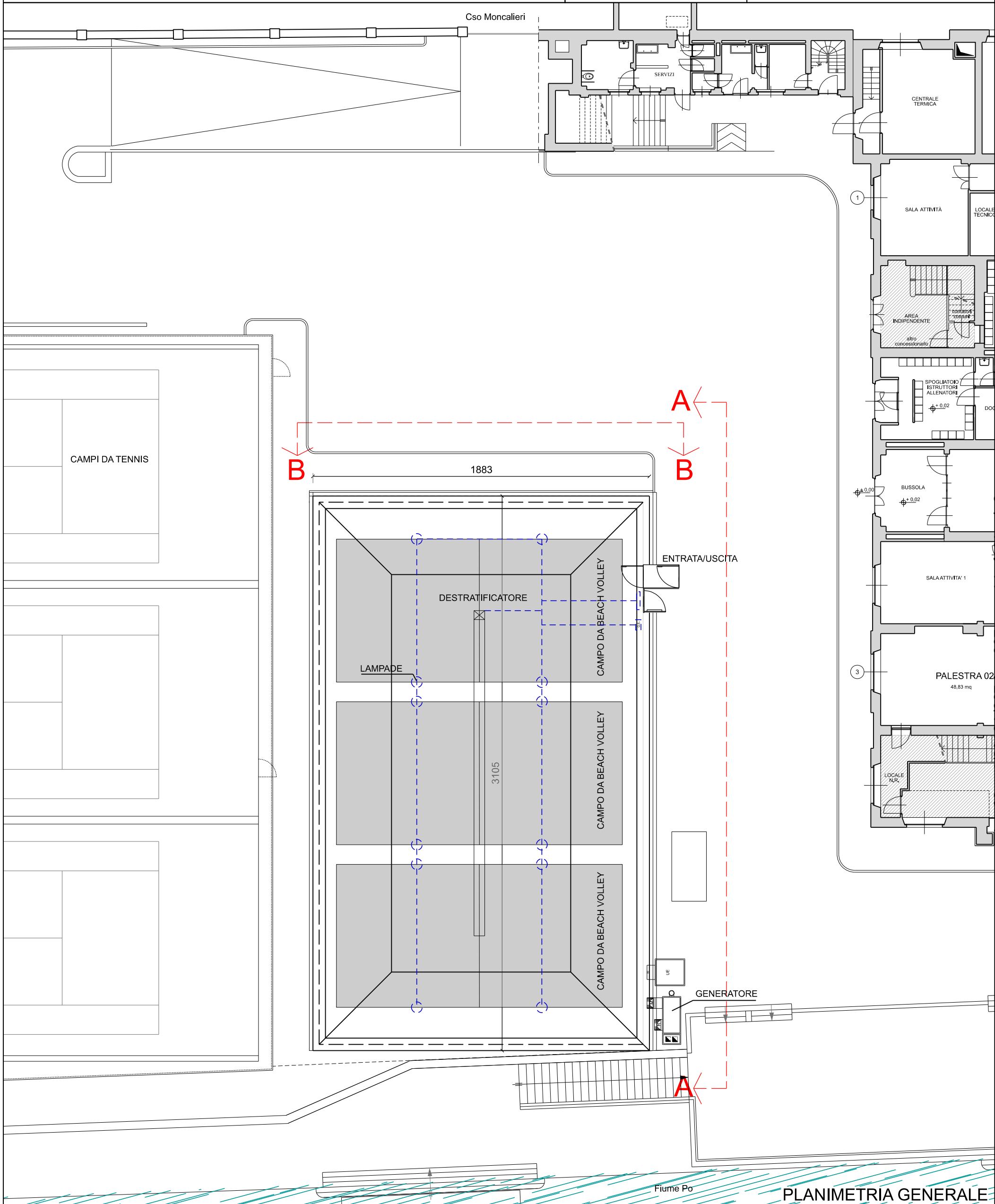
Arrivo: AOO 067, N. Prot. 00002210 del 30/06/2025

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

COMPLESSO C.so MONCALIERI 18 - TORINO
COPERTURA PRESSOSTATICA PER CAMPI DA BEACH VOLLEY
Circolo Amici del Fiume a.s.d.

SCALA 1:200

DATA: GIUGNO 2025



Il Concessionario



Circolo Amici del Fiume a.s.d.

corso Moncalieri 18 - 10131 Torino
tel. 011 6604121 - email: segreteria@amicidelfiume.it
www.amicidelfiume.it
c.f. 97501460014

DATA: GIUGNO 2025

The diagram is a detailed architectural site plan of a sports facility, identified as 'Campi 3105'. It features three rectangular volleyball courts arranged in a row, each labeled 'CAMPO DA BEACH VOLLEY'. A central corridor, labeled '3105', runs between the courts. To the left of the top court is a 'DESTRATIFICATORE' (destratifier) and a 'LAMPADA' (lamp). To the right of the top court is an 'ENTRATA/USCITA' (entrance/exit) area. At the bottom right, there is a 'GENERATORE' (generator) and a 'UE' (utility) area. The plan is bounded by 'Cso Moncalieri' on the left and 'Fiume Po' on the right. The title 'PLANIMETRIA CAMPI' is at the bottom right.

Il Concessionario



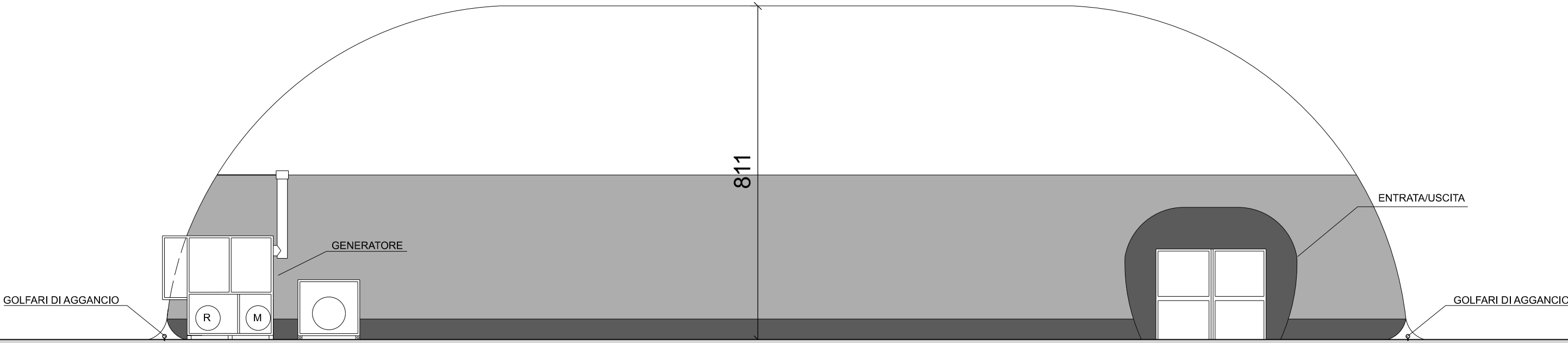
Circolo Amici del Fiume a.s.d.

corso Moncalieri 18 - 10131 Torino
tel. 011 6604121 - email: segreteria@amicidelfiume.it
www.amicidelfiume.it
c.f. 97501460014

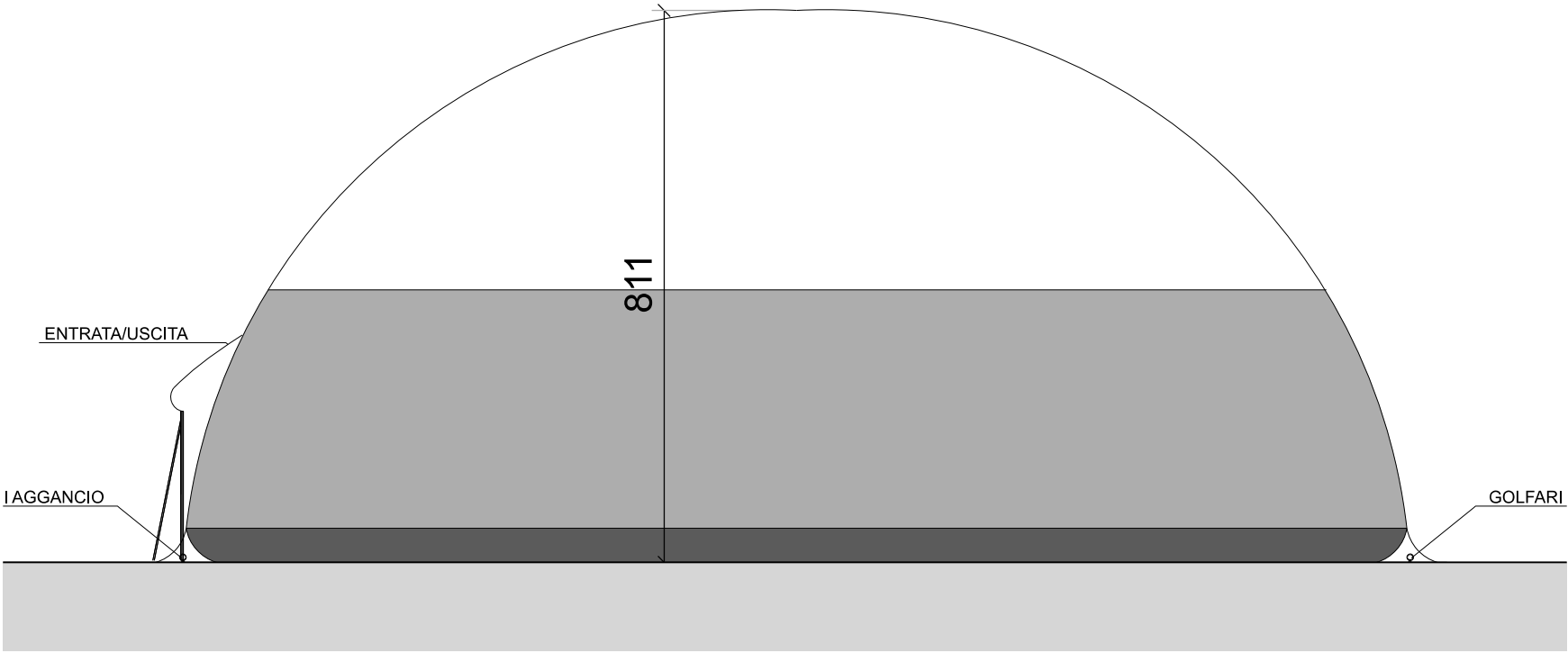
COMPLESSO C.so MONCALIERI 18 - TORINO
COPERTURA PRESSOSTATICA PER CAMPI DA BEACH VOLLEY
Circolo Amici del Fiume a.s.d.

SCALA 1:100

DATA: GIUGNO 2025



VISTA AA



VISTA BB

PROSPETTI

Il Concessionario



Circolo Amici del Fiume a.s.d.
corso Moncalieri 18 - 10131 Torino
tel. 011 6604121 - email: segreteria@amicidelfiume.it
www.amicidelfiume.it
c.f. 97501460014

Arrivo: AOO 067, N. Prot. 00002210 del 30/06/2025

4.v, 80.v, 1/2012A/067.fra, 067.arm, 14.vf, 61.nd, 4.a

**Subject: POSTA CERTIFICATA: Re:Protocollo n. 00002708/2025 del 04/08/2025 Codice Ente: c_I219
Codice Aoo: A94BD93**

From: amicidelfiume@pec.it

To: circoscrizione.viii@cert.comune.torino.it,patrizia.rossini@comune.torino.it

Cc: -

Date Sent: 27/08/2025 09:24:20

Date Receive: 27/08/2025 09:24:21

Attachment:

dati cert.xml	application/xml	0.9 KB
AdF_27_08_2025.pdf .p7m	application/pkcs7-mime	152.4 KB
smime .p7s	application/pkcs7-signature	6.8 KB

Body:

Assenso alla proposta di modifica contrattuale.

Circolo Amici del Fiume ASD

Da Circoscrizione.VIII@cert.comune.torino.it

A amicidelfiume@pec.it

Cc

Data Mon, 4 Aug 2025 13:33:01 +0200 (CEST)

Oggetto Protocollo n. 00002708/2025 del 04/08/2025 Codice Ente: c_I219 Codice Aoo:
A94BD93

Nulla osta e proposta di integrazione disciplinare di concessione rep. 01/22 per la realizzazione di una copertura pressostatica dei campi di beach volley con installazione di ventilatore di pressurizzazione e di sistema di riscaldamento, su impianto sportivo di proprietà comunale sito in C.so Moncalieri 18

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

* Documento principale

+ Amici del fiume - nulla osta e modifica disciplinare-signed.pdf

Arrivo: AOO 067, N. Prot. 00002864 del 27/08/2025

4.v, 80.v, 1/2014A/067.fra, 067.arm, 12.vf, 75.nd

* Allegato 1

+ ALL. 1 Prot. 2538_250722_NullaOsta_Moncalieri18_Palloni_signed.pdf

o Impronta SHA-256: iWsxOu7F4MW+TKffE6hMySMktj64h7zwK8ILnlepCw=

* Allegato 2

+ ALL. 2 Prot. 2466 - 2025_07_16_Moncalieri 18_canottaggio_AMICI DEL

FIUME_copertura pressostatica_parere-signed.pdf

o Impronta SHA-256: jUt4viJdV3SsSxEBDqYFzcGQeCHUel2SpRnO5k4Zvbw=

* Allegato 3

+ ALL. 3 FAC SIMILE ATTESTAZIONE DEL PROGETTISTA.pdf

o Impronta SHA-256: n7q49l2xHdHnLR2pIY7w96edX1E+HbYUbUEPr7FTw4l=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.



Gent.ma Dirigente Circoscrizione 8
Dott.ssa Patrizia Rossini
Via Campana, 32
10100 Torino
e-mail patrizia.rossini@comune.torino.it
c8protocollo@comune.torino.it

Riferimento: Vs. N. Prot. 00002708 del 04/08/2025

OGGETTO: realizzazione di una copertura pressostatica dei campi di beach volley con installazione di ventilatore di pressurizzazione e di sistema di riscaldamento, su impianto sportivo di proprietà comunale sito in C.so Moncalieri 18

Con riferimento alla Vostra N. Prot. 00002708 del 04/08/2025 si esprime assenso alla proposta di modifica contrattuale. Relativamente ai consumi energetici relativi alla nuova installazione, per vincoli tecnici di installazione, si provvederà alla posa di due contatori filiali (uno linea gas ed uno per energia elettrica) i cui numeri di matricola saranno comunicati unitamente alle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e saranno utilizzati per la contabilizzazione dei consumi della nuova struttura. Conseguentemente il testo dell'articolo 2 bis del disciplinare di concessione risulta il seguente.

ART. 2 BIS - POSIZIONAMENTO DI UNA COPERTURA PRESSOSTATICA TEMPORANEA E INSTALLAZIONE DI UN VENTILATORE DI PRESSURIZZAZIONE E DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO

Il concessionario ha la facoltà, qualora vengano rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni, anche di tipo edilizio e paesaggistico, da parte degli enti preposti, con obbligo di attenersi alle eventuali prescrizioni impartite, di posizionare una copertura pressostatica temporanea (di durata annuale inferiore a 6 mesi) e di installare un ventilatore di pressurizzazione e un sistema di riscaldamento, secondo quanto descritto negli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza, agli atti della Circoscrizione 8, al fine di garantire continuità nell'attività di beach volley lungo tutto l'anno e migliorare l'offerta sportiva per i cittadini.

Il valore presunto delle nuove opere, stimato in circa €. 70.000,00 IVA esclusa, è da considerarsi aggiuntivo a quello quantificato dall'art. 2.

Per la quantificazione dei consumi energetici, a totale carico del concessionario, dovranno essere installati due contatori filiali su utenza intestata direttamente al concessionario.

I costi delle utenze e della manutenzione ordinaria/straordinaria dell'impianto saranno a totale carico del concessionario, come previsto dai successivi artt. 16 e 17, in base ai quali eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo.



Per quanto attiene alla proprietà dell'impianto trovano applicazione il precedente art. 2 e l'art.13, secondo quanto in essi stabilito.

La Città si riserva di valutare, al termine del periodo di concessione, l'utilizzabilità del bene oggetto del presente articolo chiedendone eventualmente la rimozione, che dovrà essere perfezionata a cura e spese del concessionario con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Tutte le operazioni, riferite sia alla fase progettuale che alle lavorazioni pertinenti eventualmente approvate, rimangono ad esclusivo onere del concessionario che dovrà, nelle forme ritenute più opportune, sostenerle totalmente e volontariamente.

Il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa futura riconoscendo che l'ammortamento dei costi dell'intervento potrà attuarsi soltanto entro la durata del rapporto contrattuale e che nulla sarà dovuto alla scadenza per gli stessi, nemmeno in caso di risoluzione anticipata.

Il concessionario assumerà, per tutti gli adempimenti del caso, il ruolo di committente in qualità di unico responsabile della correttezza dell'esecuzione dei lavori e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, manlevando la Città di Torino da ogni responsabilità al riguardo, anche relativa agli importi eventualmente finanziati e/o agevolati e all'applicazione di eventuali sanzioni.

Trovano applicazione gli altri limiti ed obbligazioni contrattuali previsti dal sopra richiamato art. 2, compresi vincoli temporali di esecuzione, obbligo di comunicazione dello stato di realizzazione ed avanzamento lavori, presentazione di fidejussione del 10% a garanzia dei lavori, collaudo e certificazioni finali.

Si rammenta, infine, che il proponente avrà l'obbligo di presentare, presso l'Agenzia delle Entrate, sempre a propria cura e spese e qualora dovuto, l'aggiornamento catastale preventivamente sottoscritto dalla Divisione Patrimonio.

Torino, 27 Agosto 2025

Il Presidente/Legale rappresentante
Circolo Amici del Fiume ASD

[Redacted signature]

[Redacted stamp]

Arrivo: AOO 067, N. Prot. 00002864 del 27/08/2025

4.v, 80.v, 1/2014A/067.fra, 067.arm, 12.vf, 75.nd, 1.a



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI
CIRCOSCRIZIONE 8
SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO
NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO - FILADELFIA

Ufficio Sport

ALLEGATO N. 4

Determinazione:

OGGETTO: C. 8 - CONCESSIONE PLURIENNALE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO MONCALIERI 18. INTEGRAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE REP. CRON. 01/22. REALIZZAZIONE COPERTURA PRESSOSTATICA TEMPORANEA E INSTALLAZIONE DI UN VENTILATORE DI PRESSURIZZAZIONE E DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO. APPROVAZIONE.

Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.

Effettuate le valutazioni necessarie, si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012/45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

La Dirigente della Circoscrizione 8
Dott.ssa Patrizia ROSSINI
(Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVILI
CIRCOSCRIZIONE 8
SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO
NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO - FILADELFIA

Ufficio Sport

Spett.le

ASD Amici Del Fiume
sig. Mauro CROSIO
mcrosio@oroblusrl.it
amicidelfiume@pec.it

e p.c. DIPARTIMENTO SERVIZI
INTERNI
Divisione Patrimonio
Divisione Manutenzione Edifici
Comunali
Alla c.a. Dirigente di Divisione
Arch. Eros Primo

Divisione Edilizia Privata
Alla c.a. Dirigente di Divisione
arch. Tiziana Scavino

Servizio Infrastrutture per il
Commercio e lo Sport
Alla c.a. Dirigente
arch. Maria Vitetta

Inoltrate via Doqui loro sedi

Oggetto: Nulla osta e proposta di integrazione disciplinare di concessione rep. 01/22 per la realizzazione di una copertura pressostatica dei campi di beach volley con installazione di ventilatore di pressurizzazione e di sistema di riscaldamento, su impianto sportivo di proprietà comunale sito in C.so Moncalieri 18.

Vista la Vs. nota pervenuta a mezzo PEC, conservata agli atti con prot. n. 2210 del 30/06/2025, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione alla realizzazione di una copertura pressostatica temporanea dei campi da beach volley, di durata inferiore ai sei mesi all'anno, con installazione di ventilatore di pressurizzazione e di sistema di riscaldamento, trasmettendo il progetto degli interventi;



CITTA' DI TORINO

Visto che la proposta costituisce fattispecie di modifica non sostanziale della concessione in essere, per la quale occorre una integrazione del disciplinare di concessione;

Vista la richiesta di parere inviata da questa Circoscrizione ai Servizi competenti della Città;

Vista la nota della Divisione Patrimonio, prot. 2538 del 23/07/2025 (All. 1), con la quale si comunica il nulla osta, in linea strettamente patrimoniale, alla presentazione delle pratiche edilizie presso i competenti uffici, condizionando il medesimo nulla osta all'ottenimento di tutte le preventive autorizzazioni e/o permessi da parte degli enti preposti. La Divisione Patrimonio, inoltre, evidenzia che dalla lettura della tavola "*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica*", l'immobile ricade in: in Parte Piana Classe di stabilità IIIb4 (P) ed è inoltre ricompreso tra i "beni paesaggistici" indicati dall'art. 136 del D.lgs. 42/2004.

Vista la nota della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, prot. 2466 del 18/07/2025 (All.o 2), con la quale si esprime parere favorevole, in linea tecnico-sportiva, al progetto presentato dal Concessionario, con la richiesta che gli interventi vengano realizzati nel rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17/01/2018 e s.m.i., condizionando il rilascio del nulla osta alla necessità di presentazione all'Edilizia Privata per ottenere il titolo autorizzativo e al parere favorevole del CONI, se necessario, per quanto riguarda le modifiche apportate all'impianto, nonchè alla necessaria integrazione degli elaborati progettuali con l'attestazione del progettista inerente il rispetto della normativa vigente (All. 3). Per poter essere realizzate, le nuove opere dovranno ottenere le relative e preventive autorizzazioni, anche di tipo edilizio, da parte degli enti preposti, con obbligo di attenersi alle eventuali prescrizioni impartite .

Dato atto che la concessione ha una durata residua sufficiente a realizzare l'intervento e ad ammortizzarne il costo da parte del concessionario e che pertanto gli impianti saranno realizzati nell'interesse esclusivo del concessionario stesso, che li eseguirà per poter ampliare il servizio rivolto alla cittadinanza.

Considerato che dall'esecuzione di detti lavori non deriverà un interesse economico immediato e diretto del Comune di Torino, poiché l'ente stesso detiene unicamente un interesse istituzionale ad offrire un servizio alla cittadinanza.

Considerato che la spesa per l'esecuzione dei lavori sarà pertanto interamente ammortizzata dal concessionario e al momento della riconsegna dell'impianto alla Città, alla scadenza del periodo di concessione, non si prevede un valore residuo dei lavori eseguiti. Nel caso di rescissione anticipata da parte del Concessionario nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo dei lavori residui ancora da ammortizzare. Si evidenzia che non sussiste correlazione alcuna tra l'importo dei lavori e la determinazione del valore d'uso complessivo della struttura e che il contratto di concessione è stato stipulato in maniera indipendente dall'importo dei lavori che verranno eseguiti. Pertanto, dall'esecuzione dei lavori in oggetto non deriverà per il concessionario alcun diritto ad una revisione del canone.



CITTA' DI TORINO

In conseguenza di quanto esposto, si comunica l'accoglimento della Vs. richiesta, e si comunica che, per ciò che attiene gli aspetti meramente contrattuali, afferenti al Servizio scrivente, previsti dal disciplinare di concessione Rep. cron. 01/22, gli stessi vanno integrati con le nuove disposizioni di seguito indicate.

Trova applicazione l'art. 2 "Lavori di adeguamento e miglioria Nuove Opere" di suddetto disciplinare e, per quanto in esso non contemplato, le specifiche riferite al posizionamento di una copertura pressostatica temporanea (di durata annuale inferiore a 6 mesi) e all'installazione di un ventilatore di pressurizzazione e di un sistema di riscaldamento, sono disciplinate ed integrate dall'art. 2-bis, di nuova istituzione. Ai sensi dello stesso art. 2, nonché dell'art. 13, tutte le nuove opere, pertanto anche l'intervento in oggetto, vengono acquisite in proprietà dalla Città. Restano invariate e applicabili le rimanenti disposizioni previste dal disciplinare di concessione.

Pertanto la stesura dell'articolo integrativo sarà la seguente:

ART. 2 BIS - POSIZIONAMENTO DI UNA COPERTURA PRESSOSTATICA TEMPORANEA E INSTALLAZIONE DI UN VENTILATORE DI PRESSURIZZAZIONE E DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO

Il concessionario ha la facoltà, qualora vengano rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni, anche di tipo edilizio e paesaggistico, da parte degli enti preposti, con obbligo di attenersi alle eventuali prescrizioni impartite, di posizionare una copertura pressostatica temporanea (di durata annuale inferiore a 6 mesi) e di installare un ventilatore di pressurizzazione e un sistema di riscaldamento, secondo quanto descritto negli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza, agli atti della Circostrizione 8, al fine di garantire continuità nell'attività di beach volley lungo tutto l'anno e migliorare l'offerta sportiva per i cittadini.

Il valore presunto delle nuove opere, stimato in circa €. 70.000,00 IVA esclusa, è da considerarsi aggiuntivo a quello quantificato dall'art. 2.

L'impianto dovrà essere collegato al contatore del bar/ristorante, intestato direttamente al concessionario, o comunque dovrà essere intestato al concessionario.

I costi delle utenze e della manutenzione ordinaria/straordinaria dell'impianto saranno a totale carico del concessionario, come previsto dai successivi artt. 16 e 17, in base ai quali eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo.

Per quanto attiene alla proprietà dell'impianto trovano applicazione il precedente art. 2 e l'art. 13, secondo quanto in essi stabilito

La Città si riserva di valutare, al termine del periodo di concessione, l'utilizzabilità del bene oggetto del presente articolo chiedendone eventualmente la rimozione, che dovrà essere perfezionata a cura e spese del concessionario con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Tutte le operazioni, riferite sia alla fase progettuale che alle lavorazioni pertinenti eventualmente approvate, rimangono ad esclusivo onere del concessionario che dovrà, nelle forme ritenute più opportune, sostenerle totalmente e volontariamente.



CITTA' DI TORINO

Il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa futura riconoscendo che l'ammortamento dei costi dell'intervento potrà attuarsi soltanto entro la durata del rapporto contrattuale e che nulla sarà dovuto alla scadenza per gli stessi, nemmeno in caso di risoluzione anticipata.

Il concessionario assumerà, per tutti gli adempimenti del caso, il ruolo di committente in qualità di unico responsabile della correttezza dell'esecuzione dei lavori e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, manlevando la Città di Torino da ogni responsabilità al riguardo, anche relativa agli importi eventualmente finanziati e/o agevolati e all'applicazione di eventuali sanzioni.

Trovano applicazione gli altri limiti ed obbligazioni contrattuali previsti dal sopra richiamato art. 2, compresi vincoli temporali di esecuzione, obbligo di comunicazione dello stato di realizzazione ed avanzamento lavori, presentazione di fidejussione del 10% a garanzia dei lavori, collaudo e certificazioni finali.

Si rammenta, infine, che il proponente avrà l'obbligo di presentare, presso l'Agenzia delle Entrate, sempre a propria cura e spese e qualora dovuto, l'aggiornamento catastale preventivamente sottoscritto dalla Divisione Patrimonio.

La presente proposta di modifica contrattuale richiede assenso scritto da parte del concessionario, che dovrà essere comunicato alla Circoscrizione scrivente, entro 15 gg. dal ricevimento della presente, facendo esplicito riferimento alla seguente nota e al relativo numero di protocollo.

Le stesse modifiche verranno recepite, a titolo di addendum, ed approvate con successivo provvedimento dirigenziale, per divenire parte integrante e sostanziale dello stesso disciplinare di concessione.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Patrizia ROSSINI
(Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

/ic

Allegato 1: nota della Divisione Patrimonio, prot. 2538 del 23/07/2025

Allegato 2: nota della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, prot. 2466 del 18/07/2025

Allegato 3: fac-simile attestazione del progettista

4. v. 8080. v. 1/2024. 4406067af@a6067ar.m1.212f.v6.763dh.d.a



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

c.a. Alla Dirigente del Servizio Circoscrizione 8
Dott.ssa Patrizia ROSSINI

c.a. Alla Dirigente della Divisione Patrimonio
Dott.ssa Paola MARENGO

c.a. Alla Dirigente della Divisione Edilizia Privata
Arch. Tiziana SCAVINO

e p.c. Al Dirigente della Divisione Decentramento e
Coordinamento Circoscrizioni
Dott. Umberto MAGNONI

LORO S E D I

Oggetto: Corso Moncalieri 18 – Impianto di canottaggio – AMICI DEL FIUME
Copertura pressostatica temporanea per campi da beach volley
Richiesta parere di competenza

Con riferimento alla richiesta di parere del 9/07/2025 prot. 9501 di codesto Servizio per l'impianto in oggetto, valutata la temporaneità della copertura pressostatica, il Servizio scrivente, per quanto di competenza, esprime Parere Favorevole in linea tecnico-sportiva al progetto presentato dal Concessionario.

Si richiede che gli interventi vengano realizzati nel rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17/01/2018 e s.m.i.

Si rende evidente che detto nulla osta è subordinato al parere favorevole del competente Servizio Circoscrizione 8 a cui è assegnato l'immobile, per quanto riguarda il rispetto degli oneri contrattuali previsti nel contratto di concessione dell'impianto sportivo, alla presentazione all'Edilizia Privata per ottenere il Titolo autorizzativo, al parere favorevole del CONI, se necessario, per quanto riguarda le modifiche apportate all'impianto.

Si ritiene necessario l'integrazione degli elaborati progettuali con l'attestazione del progettista inerente il rispetto della normativa vigente (vedi Allegato).

Cordiali saluti

IL FUNZIONARIO E.Q.
Arch. Michelina PIRRONE
(Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E
LO SPORT
Arch. Maria VITETTA
(Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate)



FAC SIMILE ATTESTAZIONE DEL PROGETTISTA

Il sottoscritto tecnico, (nome, cognome) iscritto all'Ordine professionale..... al n..... in qualità di professionista incaricato dal Sig. (nome e cognome), quale Legale Rappresentante della società....., esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico sanitario ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa attestazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della Legge n. 241/90

ATTESTA CHE

- a) le opere in progetto sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e adottati dalla Città, nonché al Regolamento Edilizio n. 302 ed al Regolamento d'igiene n. 30 in vigore;
- b) l'immobile/gli immobili...interessato/i dalle opere in progetto, rientra/rientrano nella tipologia prevista dall'art. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" in quanto riveste/rivestono interesse culturale e pertanto è stato ottenuto il parere vincolante dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino prot. n. del";
e/o
[l'immobile/gli immobili.....interessato/i dalle opere in progetto non riveste/rivestono interesse culturale poiché non rientrante/i nella tipologia prevista dagli art. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137"];
- c) l'immobile/gli immobili...interessato/i dalle opere in progetto rientra/rientrano nella tipologia prevista dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", in quanto ricadente in area soggetta a vincoli Ambientali e Paesaggistici ed è stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica ordinaria prot. n..... del di cui all'art. 146 del citato decreto;
e/o
[l'immobile/gli immobili.....interessato/i dalle opere in progetto rientra/rientrano nella tipologia prevista dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", in quanto ricadente in area soggetta a vincoli Ambientali e Paesaggistici rientrando altresì negli interventi ed opere di lieve entità di cui all'art. 3, c. 1 del DPR n. 31/2012 e stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica semplificata prot. n. del];
e/o
[l'immobile/gli immobili.....interessato/i dalle opere in progetto rientra/rientrano nella tipologia prevista dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", in quanto ricadente in area soggetta a vincoli Ambientali e Paesaggistici e rientra/rientrano nelle categorie di interventi ed opere che sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'art. 4, c. 1 del DPR n. 31/2017];
e/o
[l'immobile/gli immobili.....interessato/i dalle opere in progetto non rientra/rientrano nella tipologia prevista dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e, pertanto, non necessita di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del citato decreto];
- d) l'intervento non limita l'esistente accessibilità e visitabilità per le parti oggetto degli interventi, come indicato dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;
- e) gli interventi previsti in progetto per l'immobile/inon modificano l'attuale situazione riguardante la Prevenzione incendi;

[gli interventi previsti in progetto per l'immobile/imodificano l'attuale situazione
riguardante la Prevenzione incendi ed è stato acquisito il parere di conformità in data.....
rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. di Torino];

- e/o

Le opere in progetto rispettano i criteri ambientali minimi (CAM) come previsti dal DM 11 ottobre 2017;

[le opere in progetto non rientrano nella tipologia per cui è prevista l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) come previsti dal DM 11 ottobre 2017];

- h) sul progetto è stato richiesto il parere in linea tecnico-sportiva al CONI, pratica n..... che si è espresso con parere favorevole in data

4.v, 80.v, 1/2014A/067.fra, 067.arm, 12.vf, 67.nd, 3.a